

Edizione di lunedì 29 Novembre 2021

EDITORIALI

Euroconference In Diretta: le tematiche della 62esima puntata
di **Sergio Pellegrino**

AGEVOLAZIONI

Credito d'imposta rimanenze di magazzino 2020: la percentuale di fruizione è del 64,2944%
di **Debora Reverberi**

PROFESSIONISTI

Il contributo dovuto dal Revisore iscritto nel Registro
di **Emanuel Monzeglio**

PENALE TRIBUTARIO

L'imposta evasa ancora alle prese con il "doppio binario"
di **Luigi Ferrajoli**

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Tassati anche i beneficiari di trust comunitari?
di **Ennio Vial**

PODCASTING

Podcast: l'era della riscoperta dell'audio
di **Ester Memeo - Podcast Producer**

EDITORIALI

Euroconference In Diretta: le tematiche della 62esima puntata

di **Sergio Pellegrino**



Appuntamento quest'oggi, alle ore 9, come **ogni lunedì** con ***Euroconference In Diretta***, arrivata alla **62esima puntata**.

Nella **sessione di aggiornamento** daremo evidenza agli accadimenti della settimana appena conclusasi a livello **normativo**, di **prassi e giurisprudenza**.

Per quanto riguarda i **provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate**, da segnalare i **due provvedimenti del 26 novembre** scorso che fissano la **percentuale di fruizione per crediti d'imposta legati alla pandemia**: il primo relativo agli **spettacoli teatrali e dal vivo**, con la percentuale riconosciuta del **4,1881%**, l'altro per il **settore tessile e della moda**, con la percentuale del **64,2944%**.

Per quanto concerne la **prassi dell'Agenzia delle Entrate**, nella settimana appena trascorsa abbiamo avuto **1 circolare** e **8 risposte ad istanze di interpello**.

Partiremo però dalle **5 FAQ**, pubblicate sul sito dell'Agenzia il **22 novembre**, relative all'impatto del **decreto antifrode su visti di conformità e asseverazioni per il superbonus e le altre agevolazioni edilizie**.

Esamineremo poi la [circolare n. 15/E](#), rilasciata nella serata di **venerdì 26 novembre**, che fornisce le indicazioni dell'Agenzia in relazione alla **documentazione da produrre** per accedere al regime premiale della disapplicazione delle sanzioni per infedele dichiarazione in materia di **transfer pricing**, recependo i commenti formulati nell'ambito della pubblica consultazione che si è conclusa lo scorso 12 ottobre.

A livello di giurisprudenza della **Corte di Cassazione**, diverse pronunce interessanti da segnalare: in particolare la [n. 36362 del 23 novembre](#), che ha stabilito l'**indeducibilità del costo di lavoro dipendente** per un **dipendente di società di capitali** che assuma la carica di **presidente del consiglio di amministrazione o di amministratore unico della stessa**.

La parola passerà quindi a **Lucia Recchioni** che, nell'ambito della sessione **adempimenti e scadenze**, si soffermerà sul **versamento del saldo Imu**, in scadenza il prossimo **16 dicembre**. Rispetto a quanto previsto per l'**acconto** le fattispecie di esonero riconosciute dalla **normativa anti-Covid** sono nettamente **minori**, ma sono, in alcuni casi, comunque riconosciute.

Nell'ambito della sessione dedicata al **caso operativo**, **Debora Reverberi** illustrerà il tema dell'**attribuzione ai soci e collaboratori di società ed enti trasparenti del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali**, soffermandosi su criteri e modalità di trasferimento nonché sulle regole di fruizione in capo al singolo socio o collaboratore.

La parola passerà quindi a **Roberta Congiu** di **Golden Group**, che nella rubrica **finanza agevolata**, affronterà il tema della **centralità dell'ambiente nel PNRR**.

Infine, **Roberto Bianchi**, nella sessione di **approfondimento**, si occuperà della **risposta all'interpello della DRE Emilia Romagna n. 909-1960/2021**, la quale ha esteso ai professionisti i chiarimenti forniti con la [risoluzione 64/E/2018](#) e con la [circolare 9/E/2019](#) al § 3.1.

È stata, pertanto, **riconosciuta l'applicabilità del regime forfetario al professionista che aveva adottato per fatti concludenti la contabilità semplificata**, pur avendo i requisiti per il regime forfetario e, pertanto, il lavoratore autonomo non è tenuto a *“scontare alcun vincolo triennale di permanenza, poiché si realizza di fatto il passaggio tra due «regimi naturali»”*.

A conclusione della puntata la **risposta ad alcuni quesiti** nell'ambito della **sessione Q&A**, mentre in settimana verranno pubblicate altre risposte **nell'area dedicata a Euroconference In Diretta** sulla **piattaforma Evolution** e sulla **Community su Facebook**.

MODALITÀ DI FRUIZIONE DI EUROCONFERENCE IN DIRETTA

La fruizione di *Euroconference In Diretta* avviene attraverso la **piattaforma Evolution** con due possibili **modalità di accesso**:

1. attraverso l'**area clienti sul sito Euroconference** (transitando poi da qui su **Evolution**);
2. direttamente dal portale di **Evolution** <https://portale.ecevolution.it/> inserendo le **stesse credenziali** utilizzate per l'accesso all'area clienti sul sito di *Euroconference* (**PARTITA IVA e PASSWORD COLLEGATA**).

Importante avvertenza: è necessario entrare con la PARTITA IVA e la PASSWORD COLLEGATA (e non utilizzando il codice fiscale).

A partire dal pomeriggio, chi non avesse potuto partecipare alla diretta ha la possibilità di

visionare la puntata in **differita on demand**, sempre attraverso la **piattaforma Evolution**.

AGEVOLAZIONI

Credito d'imposta rimanenze di magazzino 2020: la percentuale di fruizione è del 64,2944%

di Debora Reverberi



Con [provvedimento prot. n. 2021/334506 del 26.11.2021](#) il Direttore dell'Agenzia delle entrate ha reso nota la **percentuale di credito d'imposta rimanenze di magazzino 2020 effettivamente fruibile, in base alle comunicazioni validamente presentate nella finestra temporale 29.10-22.11.2021.**

Le imprese appartenenti ai settori tessile, moda e accessori, che abbiano registrato un incremento delle rimanenze finali di magazzino nel periodo d'imposta in corso al 10.03.2020 rispetto alla media del triennio precedente, possono infatti accedere al credito d'imposta introdotto dall'[articolo 48-bis D.L. 34/2020](#) (c.d. Decreto Rilancio) qualora abbiano presentato l'apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate.

Come prevedibile **l'intensità dell'agevolazione**, teoricamente fissata nella misura del 30% del valore incrementale delle rimanenze finali di magazzino, **ha subito un ridimensionamento dovuto a un ammontare di crediti richiesti**, pari a 147.757.765 euro, **eccedente le risorse disponibili pari a 95 milioni di euro**, che costituiscono il limite di spesa.

La percentuale di credito d'imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario, dunque, è pari al 64,2944%, determinato come rapporto tra 95 milioni e 147.757.765, **dell'importo del credito richiesto come risultante dall'ultima istanza validamente presentata.**

Di fatto il credito spettante ammonta dunque al 19,2883%, in luogo dell'originario 30%, **dell'incremento di rimanenze finali di magazzino nel periodo d'imposta in corso al 10.03.2020 rispetto alla media del triennio precedente.**

Il provvedimento che definisce la percentuale di credito effettivamente spettante stabilisce inoltre che, in deroga a quanto previsto nelle istruzioni del quadro RU del modello redditi 2021, **il credito rimanenze relativo al periodo d'imposta in corso al 10.03.2020 dovrà essere**

esposto nel quadro RU – codice credito I5 – del modello Redditi del periodo d'imposta in corso al 26.11.2021, data di pubblicazione del provvedimento stesso.

Il credito d'imposta così quantificato è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#), nel periodo d'imposta successivo a quello “di maturazione”, con le seguenti tempistiche:

- **per crediti di ammontare non superiore a 150.000 euro, a partire da lunedì 29 novembre, primo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che definisce la percentuale di credito effettivamente spettante, previa istituzione del codice tributo;**
- **per crediti di ammontare superiore a 150.000 euro, a partire dal ricevimento dell'autorizzazione dell'AdE in esito alle verifiche antimafia.**

Con decisione della Commissione Europea C(2021) 8205 final del 10.11.2021 è pervenuta **l'autorizzazione comunitaria necessaria al riconoscimento della misura agevolativa.**

È auspicabile che **l'attesa risoluzione istitutiva del codice tributo chiarisca la situazione di tutti quei contribuenti per cui risulterebbe già concluso il periodo d'imposta successivo a quello di “maturazione”** e dunque il credito non risulterebbe più fruibile.

Al paragrafo 5.2 del provvedimento del Direttore delle Entrate prot. 262282/2021 è infatti stabilita una **dead line per la compensazione del credito rimanenze relativo al periodo d'imposta in corso al 10.03.2020:**

- **il 31.12.2021 per la generalità dei soggetti;**
- **la fine del periodo d'imposta successivo quello di “maturazione”,** indicata nel campo “data fine periodo d'imposta” della comunicazione, per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare.

Sarebbe auspicabile, pertanto, un chiarimento delle Entrate che proroghi il termine di compensazione alla fine del periodo d'imposta in corso al 26.11.2021, data di pubblicazione del provvedimento che ha reso nota la percentuale fruibile.

PROFESSIONISTI

Il contributo dovuto dal Revisore iscritto nel Registro

di Emanuel Monzeglio

Master di specializzazione

TEMI E QUESTIONI DEL REDDITO D'IMPRESA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

I revisori legali e le società di revisione legale **iscritti** nel Registro dei revisori legali sono **tenuti** – ai sensi dell'[articolo 21, comma 7, D.Lgs. 39/2010](#) – al **versamento** di un contributo annuale di revisione definito annualmente con decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della giustizia.

Tale contributo è stato “istituito” al fine di garantire la **copertura delle spese** necessarie allo svolgimento delle funzioni attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il **D.M. 09.12.2021**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 318 del 23 dicembre 2020, ha determinato – a decorrere dal 1° gennaio 2021 – in **euro 35,00** l'entità del **contributo annuale a carico degli iscritti**.

L'importo del contributo annuale deve essere versato in **un'unica soluzione entro il 31 gennaio** di ciascun anno e **non è frazionabile** in rapporto alla durata di iscrizione nell'anno.

Sono tenuti al pagamento i revisori legali e le società di revisione che **risultano iscritti nel Registro alla data del 1° gennaio di ogni anno, indipendentemente** dal fatto che essi si trovino nella Sezione “A” o nella Sezione “B”. Pertanto, coloro che si iscrivono nel Registro **per la prima volta nel corso dell'anno**, sono tenuti al **versamento** del contributo a partire **dall'anno successivo** a quello dell'iscrizione.

Il versamento avviene mediante pagamento elettronico **“PagoPA”** sulla base dell'avviso, **pubblicato annualmente sul sito istituzionale o su quello dedicato alla revisione legale**, contenente l'indicazione del termine di scadenza, gli strumenti di pagamento possibili e le eventuali coordinate di versamento. In caso di omesso o ritardato pagamento del contributo, il **Mef può adottare i provvedimenti di cui all'ex [articolo 24-ter D.Lgs. 39/2010](#)**.

In particolare, nel caso di mancato versamento del contributo annuale di iscrizione al Registro **decorsi tre mesi dalla scadenza**, il Ministero dell'economia e delle finanze – **ai sensi**

dell'[articolo 24-ter D.Lgs. 39/2010](#) – assegna un ulteriore termine **non superiore a trenta giorni** per effettuare il versamento mancante. Decorso inutilmente tale lasso temporale ulteriormente concesso all'iscritto, **senza che il pagamento sia stato effettuato**, il revisore o la società di revisione vengono **sospesi dal Registro**.

Il decreto di sospensione, di solito, è **comunicato all'indirizzo pec** indicato nel Registro.

Qualora l'elevato numero dei destinatari della comunicazione rendesse gravosa la singola comunicazione, **il provvedimento di sospensione viene comunicato sul sito istituzionale contenente il portale informatico della revisione legale o nella Gazzetta Ufficiale**.

È importante per il revisore iscritto verificare di essere in regola con i contributi versati.

In ragione di quanto sopra citato, allo stato attuale sono stati pubblicati dal Mef due decreti, il **D.M. 16.06.2021 e D.M. 19.10.2021**, concernenti la sospensione dal Registro dei revisori a seguito del mancato versamento del contributo annuale. Il primo disponeva la sospensione rispettivamente di n. 23 società di revisione e di n. 3.539 revisori persone fisiche, il secondo invece di n. 7 società di revisione e di complessivi n. 1.603 revisori persone fisiche.

La **revoca del provvedimento di sospensione** è disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze qualora i revisori legali e le società di revisione iscritti **dimostrino di aver corrisposto integralmente** i contributi dovuti, gravati dagli interessi legali e delle eventuali spese sostenute per il recupero.

Decorsi ulteriori **sei mesi dalla data del provvedimento di sospensione** senza che l'iscritto abbia provveduto alla regolarizzazione della sua posizione contributiva, il Mef, previa comunicazione, provvede alla **cancellazione dal Registro dei revisori**.

In seguito **alla cancellazione del revisore**, per il mancato pagamento del contributo decorsi tutti i termini sopra esposti, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili aveva chiesto **chiarimenti** in merito alla possibilità, da parte di quest'ultimo, di **procedere alla reinscrizione nel Registro** una volta saldati tutti i contributi dovuti.

Il **Mef aveva confermato**, come da risposta pubblicata sul sito istituzionale, la **possibilità di riscriversi** al Registro una volta versato quanto dovuto, essendo **"in tal modo rimosse le cause che avevano originato la cancellazione"**.

A tal fine è però necessario procedere con una **nuova domanda di iscrizione** compilando l'apposito **modulo "RL_01"**.

Nella risposta fornita è stato, altresì, precisato che **"non si applica la disciplina riguardante la cancellazione per irregolarità commesse nello svolgimento dell'incarico di revisione legale di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 2010, né è necessario che trascorranano almeno 6 anni dal provvedimento di cancellazione al fine di ottenere una nuova iscrizione"**.

PENALE TRIBUTARIO

L'imposta evasa ancora alle prese con il "doppio binario"

di **Luigi Ferrajoli**

DIGITAL

Seminario di specializzazione

GLI ASPETTI CRITICI DELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA E REVISIONE LEGALE AFFIDATA AL COLLEGIO SINDACALE

Scopri di più >

Il reato di **dichiarazione infedele** è previsto e punito dall'[articolo 4 D.Lgs. 74/2000](#), che costituisce il quadro normativo di riferimento in ordine ai **delitti tributari**.

La condotta sanzionata consiste nell'indicazione, in una delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, di **elementi attivi per un ammontare inferiore** a quello effettivo oppure **elementi passivi inesistenti**, qualora **l'imposta evasa** sia superiore ad euro centomila e **l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione**, anche mediante indicazione di **elementi passivi inesistenti**, sia superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, superiore a euro due milioni.

Il **comma 1-bis** della fattispecie in esame stabilisce che *"ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali"*.

Il Legislatore ha voluto dunque **escludere** dalla rilevanza penale gli elementi oggettivamente esistenti, seppure non correttamente classificati o valutati, e gli elementi passivi reali, anche se non inerenti o non deducibili, per una evidente questione afferente l'elemento psicologico richiesto per l'integrazione dell'illecito, ossia il **dolo specifico** di evadere l'imposta.

La questione non è di poco conto e il Giudice penale viene sempre più spesso chiamato a valutare se il comportamento dell'imputato sia suscettibile in tale **errata valutazione** oppure se la condotta sia stata posta in essere con lo specifico fine di **aggirare le norme tributarie di riferimento**.

Con la recente [sentenza n. 24142/2021](#), la **Corte di Cassazione** è tornata a pronunciarsi a tale

proposito, a fronte di un ricorso proposto dal legale rappresentante di una società avverso il provvedimento di **sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta** emesso nei confronti della società stessa e di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, disposto nei confronti del ricorrente in via personale, quale autore del reato.

Nel caso di specie, il Giudice di Legittimità ha accolto il ricorso, limitatamente al **sequestro** disposto nei confronti del legale rappresentante, ritenendo fondate le relative doglianze.

In particolare, la Suprema Corte ha evidenziato che, **in tema di reati tributari** – e dunque in via generale – il Giudice, **per determinare l'ammontare dell'imposta evasa**, deve effettuare una verifica che tenga senz'altro in conto le specifiche regole stabilite dalla **legislazione fiscale** per quantificare l'imponibile ma, in ragione delle limitazioni derivanti dalla diversa finalità dell'**accertamento penale**, **deve considerare i costi non contabilizzati** *“solo in presenza, quanto meno, di allegazioni fattuali, da cui desumere la certezza o, comunque, il ragionevole dubbio della loro esistenza, non assumendo rilievo, nella valutazione sulla divergenza dei valori indicati in contabilità, la mera violazione dei criteri di competenza e di inerenza di ricavi e di costi oggettivamente esistenti (cfr., per tutte, Sez. 3, n. 8700 del 16/01/2019, Hermann, Rv. 275856 – 01)”*.

Contrariamente a tale principio, l'ordinanza impugnata si era limitata a sostenere, per alcune voci, l'inesistenza dei costi **omettendo** qualsivoglia verifica in ordine alla sussistenza delle allegazioni difensive circa l'oggettiva esistenza di alcune delle poste, indicate quali costi nella **documentazione contabile**.

Più in particolare, il ricorrente aveva dedotto che la Guardia di Finanza aveva rideterminato il reddito con la ripresa di elementi passivi non deducibili per difetto dei requisiti dell'inerenza e della competenza, **non per la loro inesistenza oggettiva o soggettiva**.

Tuttavia, il provvedimento *de quo* non si era confrontato con tali elementi, incorrendo pertanto in una mancanza di **specifica risposta** in ordine al superamento della **soglia di punibilità** prevista dalla norma sanzionatoria in ordine all'entità dell'imposta evasa, e quindi in relazione alla sussistenza del **fumus delicti** per cui la misura cautelare reale era stata disposta.

Un esempio di tale *error* risiedeva, ad esempio, nella voce relativa **ai compensi degli amministratori**, presenti nella contabilità della società, che sarebbero risultati costi effettivi, ma ritenuti non utili alla decisione in presenza di una **generica valutazione di inattendibilità delle scritture contabili**.

In sostanza, ad avviso della Cassazione, **“l'ordinanza impugnata elude una puntuale motivazione sul tema del superamento delle soglie delle imposte evase e finisce, pertanto, per offrire una motivazione meramente apparente e, quindi, censurabile nella presente sede”**.

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Tassati anche i beneficiari di trust comunitari?

di **Ennio Vial**



Master di specializzazione
LABORATORIO SUL MONITORAGGIO FISCALE: COMPrensione, COMPILAZIONE E RAVVEDIMENTO DEL QUADRO RW
[Scopri di più >](#)

Come noto agli operatori del settore, l'[articolo 13 D.L. 124/2019](#) ha modificato la lett. g sexies dell'[articolo 44 Tuir](#) prevedendo che i **beneficiari residenti di trust opachi esteri** possano essere **tassati sui frutti** nel caso in cui il **trust possa dirsi a fiscalità privilegiata**. La questione è stata affrontata anche dalla **recente bozza di circolare dell'11 agosto 2021**.

È bene che la **circolare definitiva** precisi **in modo esplicito l'esclusione dei trust stabiliti nella UE o nello SEE** che scambia informazioni, **dall'ambito applicativo della tassazione dei redditi in capo al beneficiario**, anche se il **trust è opaco**.

Infatti, la lett. g sexies) del [comma 1 dell'articolo 44 Tuir](#), introdotta dall'[articolo 13 D.L. 124/2019](#) prevede la **tassazione in capo al beneficiario** in relazione ai redditi di *"trust e istituti aventi analogo contenuto, stabiliti in Stati e territori che con riferimento al trattamento dei redditi prodotti dal trust si considerano a fiscalità privilegiata ai sensi dell'articolo 47-bis"*.

Il richiamo alla **natura paradisiaca dell'articolo 47 bis** non può riferirsi esclusivamente al livello impositivo ma deve comprendere anche **l'ambito territoriale extracomunitario** diverso dallo SEE che scambia informazioni.

Ciò per una serie di ragioni:

- **l'inserimento dei paesi comunitari senza la previsione di una esimente** dovrebbe essere valutato sotto il profilo di una possibile censura della **compatibilità** di detto criterio con i **principi unionali**. La bozza, infatti, precisa – peraltro correttamente – che le **esimenti** di cui al [comma 2](#) articolo 47 bis non trovano applicazione;
- la **lettera della norma** porta a questa interpretazione;
- in caso contrario, il legislatore avrebbe fatto riferimento all'[articolo 47 bis](#) solamente per individuare il criterio di cui alla lett. b) co. 1 di cui diremo appresso. Invece di richiamare una norma con l'esigenza di precisare che il criterio della lett. a), comma 1 non si applica, che le **esimenti del comma 2 non trovano ugualmente applicazione** e

che **non viene considerata nemmeno l'esclusione dei Paesi UE e SEE**, forse avrebbe potuto individuare un **criterio migliore per tratteggiare la natura paradisiaca dei Paesi esteri**.

In sostanza, state la lettera dell'[articolo 47 bis](#) richiamato, la **tassabilità dei beneficiari residenti di trust esteri** potrebbe trovare applicazione solo in relazione ai **trust residenti in Paesi diversi della UE o dello SEE che scambia informazioni** (Norvegia, Islanda e Liechtenstein).

Rimangono quindi nell'alveo di applicazione della norma i **trust ubicati a San Marino, in Svizzera o negli Stati Uniti**. Il beneficiario residente in Italia potrebbe vedersi **tassato sui frutti attribuiti dal trust stesso**.

PODCASTING

Podcast: l'era della riscoperta dell'audio

di **Ester Memeo - Podcast Producer**

In questi ultimi anni l'audio sta riscoprendo un momento di gloria. Anche se c'è e ci sarà ancora qualcuno che non sa cosa sia un *podcast*, non possiamo certo dire di non aver mai sentito nominare almeno una volta questo termine.

Non è una nuova scoperta, o meglio non nella sua caratteristica intrinseca di comunicazione. Le storie, infatti, fin dai tempi antichi si tramandavano oralmente. Oggi abbiamo solo una nuova tecnologia che ci permette di divulgarle su larga scala.

Ciò che sta accadendo oggi è solo una riscoperta. Chi ha capito la **potenzialità del mezzo e la capacità attrattiva della comunicazione audio** sta presidiando nuovi canali ancora poco battuti. Ma lo spazio si sta affollando in modo sempre più veloce e con un livello di qualità sempre più alto.

C'è ancora chi pensa che il *podcast* sia un fenomeno passeggero o una bolla che presto si sgonfierà, ma le **scelte strategiche e gli investimenti che i grandi player stanno facendo** in questo settore dovrebbe farci pensare che forse tanto passeggero non sarà.

Da una parte emergono produttori, creator e editori audio. Dall'altra le piattaforme di distribuzione stanno rendendo più agevole la fruizione dei contenuti.

Tutti i grandi gruppi editoriali sono già approdati al mondo del *podcasting*. Ultimo il gruppo GEDI che ha già anticipato novità interessanti su questo fronte: dal prossimo gennaio lancerà l'app *One Podcast* e creerà una *podcast factory*.

Spotify, invece, oltre ad aver implementato le sottoscrizioni di abbonamenti per sostenere i *creator* nella produzione dei loro contenuti audio, ha da poco acquisito Findaway, *leader* nella distribuzione del mondo degli audiolibri.

Dunque forse il *podcast* è **un canale da prendere in considerazione nella propria comunicazione di brand e non sottovalutare**. Tanto più oggi che il mercato non è ancora così saturo ed è più facile posizionarsi.

Negli ultimi due anni abbiamo assistito a una gran spinta sull'acceleratore per quanto riguarda il *podcasting*, sia per la crescita nel numero degli ascoltatori che per le produzioni. Saremo protagonisti o osservatori? Come decideremo di vivere questa evoluzione sarà una decisione solo nostra.

L'innovazione è una leva importante nell'era del digitale. L'audio non è una novità ma lo sono gli strumenti che abbiamo a disposizione. Questo può fare la differenza anche nel raggiungere nuovo pubblico e offrire una dimensione di fruizione dei nostri contenuti diversa e più ingaggiante.

